



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920

Roma - Sabato, 19 giugno

Numero 144

AVVISO

di spedizione di atti del Governo

Si rende noto a tutti gli Uffici ammessi alla gratuita distribuzione che si è ora ultimata la spedizione degli atti del Governo in fogli sciolti dell'anno 1919 dal n. 1801 al n. 2100, più i nn. 2101 - 2102 2109 - 2121 - 2122 - 2126 - 2128 - 2129 - 2145 - 2147 - 2160 - 2164 - 2175 - 2176 - 2185 - 2186 - 2188 - 2190 - 2191 - 2193 - 2198 - 2199 - 2201 - 2219 - 2225 - 2228 - 2256 - 2257 - 2263 - 2 64 - 2266 - 2270 - 2278 - 2292 - 2304 - 2305 - 2406 - 2319 - 2367 - 2403 - 2441 - 2442 - 2444 - 2457 - 2464 - 2471 - 2523 - 2525 - 2527 - 2530 - 2537 - 2538 - 2539 - 2543 - 2559 - 2578 - 2589 - 2592 - 2595 - 2610 - 2611 - 2612 - 2618 - 2619 - 2630 - 2634 - 2635 - 2638, nonché i nn. 17 - 20 - 21 - 53 - 477 - 494 - 495 e 496 del 1920 che per ragioni di stampa vengono allegati ai decreti di questa spedizione, più i nn. 897 - 1077 - 1783 omissi nelle precedenti spedizioni, meno i nn. 1801 - 1803 - 1804 - 1805 - 1806 - 1809 - 1810 - 1811 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1825 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1839 - 1840 - 1843 - 1846 - 1849 - 1852 - 1853 - 1854 - 1860 - 1861 - 1869 - 1874 - 1888 - 1890 - 1896 - 1897 - 1910 - 1916 - 1953 - 1957 - 1965 - 1966 - 1970 - 1973 - 1980 - 1981 - 2014 - 2022 - 2023 - 2099 spediti precedentemente e meno ancora i numeri 1808 - 1934 - 2065, in corso di stampa, e meno, inoltre i nn. 1826 - 1864 - 1867 - 1868 - 1872 - 1873 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1923 - 1930 - 1951 - 1954 - 1969 - 1972 - 1977 - 1978 - 1979 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 2019 - 2027 - 2029 - 2030 - 2076 - 2078 - 2081 - 2082 - 2086 - 2087 che, per disposizione del Ministero della giustizia e degli affari pei culti, non si distribuiscono in fogli sciolti, ma vengono soltanto inseriti in tutto nella Raccolta ufficiale a volumi.

Gli eventuali reclami per il mancato recapito dei medesimi dovranno indirizzarsi al Regio ufficio gestione leggi e decreti, in via Giulia, n. 52, in Roma, entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto prescrive l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che, scorso detto termine, essi non verranno più accolti.

Ad evitare inutile corrispondenza è bene che le preture tengano presente che esse non hanno diritto alla gratuita distribuzione degli atti in fogli sciolti.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

SENATO DEL REGNO: Ordine del giorno per la seduta di giovedì 24 giugno 1920.

CAMERA DEI DEPUTATI: Ordine del giorno per la seduta di giovedì 24 giugno 1920.

Legge e decreti

REGIO DECRETO-LEGGE n. 799 che eleva la tassa di esportazione sulle cose d'arte e d'interesse paleontologico, archeologico e numismatico.

REGIO DECRETO-LEGGE n. 770 che reca modificazioni ed aggiunte a quello 2 ottobre 1919, n. 1858, relativo all'ordinamento dei servizi e del personale postale, telegrafico e telefonico.

REGIO DECRETO-LEGGE n. 774 concernente l'accantonamento e la cessione di sementi selezionate di grano, a prezzo di favore, agli agricoltori delle zone della Sicilia eccezionalmente danneggiate dalla siccità del 1920.

REGIO DECRETO-LEGGE n. 775 che estende e disciplina le funzioni della sezione di credito agrario del Banco di Sicilia.

DECRETO MINISTERIALE concernente le attribuzioni della Commissione di vigilanza e del Comitato permanente per l'Agro romano, nonché il loro funzionamento.

Disposizioni diverse.

Ministero della guerra: Disposizioni nel personale dipendente. — Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro: Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno. — Corso medio dei cambi. — Ministero di agricoltura: Diletto di esportazione.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

SENATO DEL REGNO

Il Senato del Regno è convocato in seduta pubblica per giovedì 24 giugno 1920, alle ore 17.

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Governo.

Il presidente
T. TITTONI.

CAMERA DEI DEPUTATI

La Camera dei deputati è convocata alle ore 15 di giovedì 24 giugno 1920, col seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Governo.

LEGGI E DECRETI

Il numero 798 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 10, 11 e 41 della legge 20 giugno 1909, n. 364;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica, di concerto col ministro delle finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

La tassa di esportazione delle cose aventi interesse storico paleontologico, archeologico e artistico dei Codici, degli antichi manoscritti, degli antichi incunabuli, delle stampe e incisioni rare e di pregio e delle cose d'interesse numismatico, di cui all'art. 1 della legge 20 giugno 1909, n. 364, viene pagata nella seguente misura :

- sulle prime L. 5000 il 12 0/0;
- sulle seconde L. 5000 il 16 0/0;
- sulle terze L. 5000 il 20 0/0;
- sulle quarte L. 5000 il 24 0/0;

e così di seguito fino a raggiungere con l'intera tassa il 40 0/0 del valore della cosa esportata.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TORRE — DE NAVA.

Visto, li guardasigilli: FALCONI.

Il numero 710 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto :

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858 ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello del tesoro ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Le disposizioni dei sotto indicati articoli del sopra citato R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, sono modificate come segue :

Art. 2. — Il Consiglio d'amministrazione è presieduto dal ministro o dal sottosegretario di Stato ed è composto dei due direttori generali, del direttore dell'Istituto superiore postale, telegrafico, telefonico, del direttore dell'ufficio speciale di statistica e legislazione comparata, e di due direttori capi di divisione, l'uno dei servizi postali, l'altro dei servizi elettrici, designati annualmente dai ri-

spettivi direttori generali, di un direttore provinciale delle poste e di un direttore compartimentale dei servizi elettrici, designati annualmente dal ministro, di due funzionari superiori nominati per decreto Reale e designati rispettivamente dall'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Sono inoltre nominati per decreto Reale :

- a) un membro del Consiglio superiore del lavoro designato dal medesimo ;
- b) due rappresentanti eletti dal personale appartenente alla prima categoria ;
- c) sei rappresentanti del personale di grado inferiore a segretario, di cui tre appartenenti alla seconda e tre alla terza categoria, eletti, col metodo della rappresentanza proporzionale, dal detto personale ;
- d) un cittadino scelto dal ministro fra persone di speciale competenza in elettrotecnica ;
- e) due commercianti designati dall'Unione delle Camere di commercio.

I membri nominati per decreto Reale si rinnovano per metà ogni triennio.

I funzionari eletti dal personale debbono avere non meno di dieci anni di servizio prestato.

A parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 6. — L'Amministrazione centrale è costituita dai seguenti organi :

- Direzione generale dei servizi postali.
- Direzione generale dei servizi elettrici.
- Istituto superiore postale-telegrafico-telefonico e Scuola superiore del traffico postale e delle comunicazioni elettriche.
- Ufficio speciale di statistica e di legislazione comparata.
- Ragioneria.
- Locali ed economato.

Art. 14. — I gradi nelle varie categorie così del personale del ruolo postale come del personale dei servizi elettrici sono i seguenti :

Nella 1^a categoria.

- Direttore generale.
- Direttore capo di ragioneria.
- Direttore capo divisione.
- Segretario.
- Alunno di 1^a categoria.

Nella 2^a categoria.

- Capo ufficio.
- Primo ufficiale.
- Ufficiale.
- Aiuto ufficiale.
- Alunno di 2^a categoria.

Nella 3^a categoria.

- Commesso superiore.
- Commesso.
- Fattorino e commessa.
- Allievo.

Nelle tabelle annesse alla presente legge sono riportati, nei quadri rispettivi, i gradi equiparati a quelli sopra elencati.

Art. 17. — Le nomine al grado di segretario sono conferite nel modo seguente :

per quattro quinti dei posti vacanti, mediante concorso per esame ;

per un quinto agli alunni di 1^a categoria.

Al concorso possono prendere parte soltanto :

a) gli ufficiali, primi ufficiali, capi ufficio ed equiparati, i quali abbiano compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nell'Amministrazione, siano forniti della licenza liceale, o dell'Istituto tecnico, o dell'Istituto nautico, o della scuola media di commercio.

o dei Regi Istituti industriali, o della scuola normale o di altro titolo riconosciuto equipollente od abbiano conseguita la dichiarazione di idoneità della scuola professionale medie, di cui all'art. 51;

b) i ricevitori, i quali abbiano prestato otto anni di servizio, siano forniti di diploma di scuola secondaria superiore, e non abbiano superato, alla data del decreto che bandisce il concorso, i 45 anni di età.

Art. 23. — Le nomine al grado di aiuto ufficiale (personale maschile) sono conferite come segue:

per quattro dodicesimi ai militari di terra e di mare ai sensi del testo unico 17 novembre 1912, n. 1829;

per due dodicesimi in ordine di età, e con le norme dell'art. 67 del regolamento 28 giugno 1917, n. 1158, agli invalidi della guerra abilitati al servizio postale-telegrafico-telefonico nelle scuole statali di rieducazione dell'Opera nazionale, che siano forniti della licenza di scuola elementare, secondo l'ordinamento vigente al tempo in cui fu conseguita, o del certificato di promozione dal primo al secondo corso di una scuola secondaria;

per sei dodicesimi mediante concorso per esame.

Sono ammessi al concorso:

a) gli agenti di terza categoria, che abbiano almeno cinque anni di effettivo servizio nell'Amministrazione;

b) i ricevitori e supplenti, che abbiano almeno tre anni di effettivo servizio e non più di quaranta anni di età.

Art. 24. — Le nomine ai posti di aiuto ufficiale (personale femminile) sono conferite mediante concorso per esame nelle seguenti proporzioni:

per sei dodicesimi:

a) al personale femminile di terza categoria, che abbia almeno cinque anni di servizio effettivo nell'Amministrazione;

b) alle ricevatrici e supplenti, che abbiano almeno tre anni di effettivo servizio e non più di quaranta anni di età;

per un quarto alle vedove e figlie nubili di impiegati ed agenti dell'Amministrazione che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, che siano fornite della licenza della scuola secondaria inferiore ed abbiano i requisiti di cui ai nn. 1 e 3 dell'art. 3 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili;

per un quarto alle estranee, che non abbiano superato il venticinquesimo anno di età, siano fornite della licenza di scuola secondaria inferiore, e posseggano i requisiti di cui ai nn. 1 e 3 dell'art. 3 sopra menzionato.

Art. 39. — Per gli impiegati di seconda e terza categoria provenienti da sottufficiali del R. esercito, della R. marina, della R. guardia di finanza e in genere dei corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato e nominati in base ai diritti loro concessi dalle leggi vigenti, sono rifiotti di un anno tanti periodi di aumento dello stipendio nei gradi di ciascuna delle carriere predette quanti sono gli anni di servizio militare effettivamente prestati.

Art. 45. — Il Consiglio di disciplina centrale ha competenza per le mancanze di tutto il personale di 1^a categoria e per quelle del personale di 2^a e 3^a categoria dell'Amministrazione centrale; nonché per le mancanze del personale di 2^a e 3^a categoria dell'Amministrazione provinciale che importino pene superiori alla sospensione dallo stipendio.

Il Consiglio di disciplina centrale ha competenza anche nei casi in cui si riconosce che la mancanza ascritta all'impiegato od agente non sia passibile di punizione superiore alla sospensione dallo stipendio.

Per le sospensioni dallo stipendio superiori a cinque giorni è ammesso il ricorso al Consiglio di disciplina centrale.

Art. 48. — Le punizioni della sospensione dallo stipendio e della sospensione dal grado e dallo stipendio possono essere revocate dal ministro su parere del Consiglio di disciplina centrale, ad ogni effetto avvenire, avuto riguardo alla condotta del punito nel triennio successivo al giorno in cui la pena fu scontata.

La punizione del rimprovero solenne può essere revocata dal direttore generale e quella della censura dal Consiglio di disciplina, ad ogni effetto avvenire, dopo un anno di lodevole condotta.

Art. 49. — Ogni impiegato che per azione od omissione anche soltanto colposa nell'esercizio delle sue funzioni, cagioni danno allo Stato, è tenuto a ri-arcarlo.

Quando il danno sia dovuto al fatto di più impiegati, ciascuno risponde per la parte che vi ha preso, tenuto conto delle attribuzioni e dei doveri del suo ufficio.

Se l'impiegato chiamato responsabile dimostri di avere agito per ordine o con l'approvazione del superiore, la responsabilità spetta al funzionario che ha impartito l'ordine o ha dato la sua approvazione.

Ove il danno sia ritenuto inferiore a L. 50 il procedimento relativo sarà provocato dal direttore compartimentale e il giudizio sarà pronunziato in forma irrevocabile dal Consiglio di disciplina compartimentale. Ove il danno sia ritenuto inferiore alle lire trecento, uguale giudizio spetterà al Consiglio di disciplina centrale. Per gli importi superiori varranno le norme di diritto comune.

Art. 53. — Nel passaggio di categoria o di grado nella stessa categoria l'impiegato o l'agente promosso è collocato allo stipendio iniziale del nuovo grado.

Nei passaggi di categoria è concesso un assegno personale pari al quarto del primo aumento periodico di stipendio stabilito dal nuovo grado moltiplicato per la metà degli anni di servizio trascorsi nella categoria precedente.

Nel passaggio dal grado di aiuto ufficiale a quello di ufficiale è concesso un assegno personale pari al quarto del primo aumento periodico di stipendio stabilito dal nuovo grado, moltiplicato per la metà degli anni di servizio trascorsi in quello di aiuto-ufficiale.

Qualora il cumulo fra lo stipendio iniziale e l'assegno che spettarebbe ai sensi dei due commi precedenti risulti inferiore allo stipendio ed all'eventuale assegno goduti dall'impiegato all'atto del passaggio, l'assegno è commisurato alla differenza tra quest'ultimo stipendio ed assegno e quello iniziale del nuovo grado, aumentato dell'equivalente economico corrispondente al tempo trascorso nell'ultimo stipendio.

Negli altri passaggi di grado, nella stessa categoria, qualora lo stipendio e l'eventuale assegno goduti dall'impiegato all'atto del passaggio siano superiori a quello iniziale del nuovo grado, è corrisposto un assegno personale pari alla differenza fra i due stipendi.

In nessun caso però il cumulo dell'assegno con lo stipendio può superare lo stipendio massimo del nuovo grado.

Art. 55. — Il congedo ordinario per gli impiegati ed agenti è di un mese per ciascun anno.

Per ragioni di comprovata malattia è concesso un congedo straordinario non superiore a due mesi.

Quando sia accertato che la malattia dipende da cause di servizio, il congedo straordinario non può eccedere l'anno. Oltre i detti periodi di tempo, l'impiegato o l'agente è collocato in aspettativa.

Art. 58. — Il regolamento stabilisce le indennità di carica dovute ai funzionari preposti a servizi ed uffici dell'Amministrazione centrale, provinciale e compartimentale di particolare importanza, nonché le indennità di funzione e le indennità speciali dovute al personale adibito a mansioni superiori al proprio grado, a servizi che importino particolari attitudini o maggiori responsabilità, o che sia destinato in località disagiate o poste fuori dei confini dello Stato.

Art. 65. — Il collocamento di ciascun impiegato od agente nella classe di stipendio stabilita in ogni quadro ha luogo in base alle seguente norme.

Determinato il quadro, in cui deve essere iscritto in conformità a quanto è stabilito dalla tabella di corrispondenza di cui all'art. 64, si considerano come trascorsi nel nuovo quadro a partire dallo stipendio iniziale del quadro stesso o da quello a cui la tabella

di corrispondenza sopra detta si riporta (capi sezione, primi segretari e commessi superiori), tutti gli anni di servizio trascorsi nel grado al quale si apparteneva al 30 aprile 1919.

La determinazione degli anni di servizio agli effetti del precedente comma ha luogo nel seguente modo:

a) il tempo trascorso nel grado, a partire dalla data del decreto di nomina al grado stesso, si aumenta di tutti i periodi di acceleramento e si diminuisce di tutti i periodi di ritardo negli avanzamenti di stipendio, valutati o da valutarsi nel grado stesso ai sensi delle leggi anteriori al presente decreto, tenendo conto anche delle qualifiche relative al 1918.

Si considera come periodo di acceleramento l'abbreviamento di carriera ottenuto da tutti coloro, i quali, all'atto della loro assunzione in servizio o nel passaggio da una categoria all'altra o da un grado all'altro della stessa categoria, sono stati collocati ad uno stipendio superiore a quello iniziale, hanno avuto riconosciuta una determinata anzianità nel nuovo stipendio in cui sono stati assunti, hanno ottenuto un assegno personale utile per abbreviare il tempo normale di permanenza nella classe nella quale sono stati assegnati:

b) il tempo passato in aspettativa per servizio militare prestato nel grado, si calcola come servizio effettivo;

c) per gli impiegati ed agenti vincitori dei concorsi per esame, banditi in applicazione dell'art. 21 della legge 19 luglio 1909, n. 523, le relative nomine si considerano come decorrenti dal 1° gennaio 1910;

d) il personale operaio e subalterno, già in ruolo con le cessate Società telefoniche, si considera, agli effetti del presente articolo, come nominato in ruolo nell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica dal 1° luglio 1907;

e) coloro che, per abbreviamenti nell'avanzamento di stipendio verificati nei gradi inferiori a causa di qualificazioni di ottimo, hanno subito nel grado superiore, posposizione di ruolo, ripristinano la posizione conseguita all'atto della promozione nel detto grado.

Agli effetti del presente articolo e di quello successivo, ogni periodo di aumento, di cui alle annesse tabelle, si considera diviso in tante parti quanti sono gli anni del periodo. Quando l'anzianità stabilita a norma dei citati articoli non coincide con una delle parti del periodo così determinato, la frazione di anno eventualmente eccedente si calcola per anno intero.

Se l'impiegato od agente sia provvisto di uno stipendio superiore a quello che gli dovrebbe essere assegnato ai sensi dei commi precedenti, conserva il maggiore stipendio.

Quando lo stipendio determinato nel modo di cui al comma precedente risulti inferiore a quello che spetterebbe se l'impiegato fosse rimasto nel grado immediatamente inferiore a quello che attualmente riveste, la differenza fra i due stipendi sarà calcolata come maggiore assegno da assorbirsi con gli aumenti successivi.

Art. 66. — Quando lo stipendio, determinato nel modo di cui all'articolo precedente, risulti inferiore a quello che spetterebbe se invece di tener conto della sola anzianità di grado, come è prescritto nel citato articolo, si tenesse conto della complessiva anzianità di carriera valutata ai sensi del presente articolo, la differenza è concessa come assegno personale.

La complessiva anzianità di carriera agli effetti sopra specificati si calcola:

a) per intero, per il periodo trascorso nel grado, che si ha alla data del presente decreto, e per il doppio, per il tempo trascorso nel grado in servizio militare od assimilato in tempo di guerra presso corpi mobilitati o in ospedali per ferite o malattie riportate o contratte in guerra e l'eventuale conseguente periodo di convalescenza, dovrà essere raddoppiato;

b) in proporzione dei due terzi per il periodo di tempo trascorso in un grado inferiore della stessa categoria;

c) in proporzione della metà per il periodo trascorso in una categoria inferiore.

Si tien conto, sempre in conformità alla valutazione di cui alle

lettere a), b), c), anche del servizio prestato in qualità di volontario, di alunno o di agente fuori ruolo o di allievo guardafili ed in genere di tutto il servizio effettivo prestato dal 18° anno di età in poi, prima del collocamento in ruolo, con conferma dell'Amministrazione centrale.

Art. 67. — Per la determinazione dell'anzianità di carriera agli effetti dell'articolo precedente valgono altresì le seguenti norme speciali:

a) per il personale di 2^a e 3^a categoria, proveniente dai sottufficiali di cui all'articolo 39, l'anzianità di servizio in ruolo si aumenta di un anno per ciascun periodo di avanzamento maturato fino alla data del presente decreto secondo le relative tabelle;

b) per coloro che vinsero il concorso per merito distinto al grado di primo segretario od equiparato o per merito al grado di segretario anteriormente all'applicazione del testo unico della legge sullo stato degli impiegati civili, si concedono quattro anni di maggiore anzianità e due ai funzionari che superarono l'esame di concorso al predetto grado di segretario e a coloro che vinsero un esame di concorso per il passaggio da un grado all'altro della stessa categoria;

c) per il personale effettivo tecnico amministrativo-contabile e per quello operaio subalterno, già appartenente alla cessata Società generale italiana dei telefoni ed applicazioni elettriche ed alla Società telefoni per l'Alta Italia, l'anzianità si considera come decorrente dal 1° luglio 1907;

d) per il personale come sopra specificato della rete di Venezia assunto in servizio telefonico statale con legge 15 luglio 1907, n. 506, l'anzianità si considera come decorrente dal 1° gennaio 1904;

e) per il personale assunto in servizio dalla data del riscatto delle linee telefoniche (15 luglio 1907) fino alla sistemazione organica dell'Amministrazione telefonica (1° gennaio 1909) l'anzianità si considera come decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello dell'assunzione in servizio;

f) per il personale proveniente da altre Amministrazioni dello Stato il servizio prestato in esse si computa per intero se compiuto in un grado equiparato della stessa categoria, per metà se prestato in grado o categoria inferiore.

Art. 70. — L'assegnazione del personale in ciascun ruolo, categoria, quadro e stipendio è pubblicato nel Bollettino ufficiale.

Dalla data della pubblicazione decorrono 30 giorni per la presentazione dei reclami alla Commissione di cui agli articoli 60 e 61.

I ruoli definitivamente deliberati dalla Commissione sono approvati dal ministro, mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 73. — I posti di direttore capo di divisione resisi vacanti anteriormente al 2 ottobre 1919, sono conferiti con le norme e le modalità preesistenti al Regio decreto-legge n. 1858 del 2 ottobre 1919.

Durante i primi otto anni dalla data del presente decreto tutti i posti di direttore capo di divisione sono conferiti mediante concorso per titoli, nel modo seguente:

ai primi due concorsi da bandirsi entro i primi due anni dalla data suddetta sono ammessi soltanto i capi sezione, senza riguardo alla classe, e i primi segretari, che, alla data del presente decreto abbiano titolo ad essere scrutinati per la nomina a capo sezione, ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 10 della legge 25 giugno 1911, n. 575;

al terzo concorso, da bandirsi dopo due anni da quello precedente, sono ammessi i capi sezione e tutti indistintamente i primi segretari nonché quei segretari che, mancanti dell'anzianità prescritta, non hanno potuto sostenere alcun esame di merito prima dell'inizio della guerra, né lo poterono durante il corso di essa per la sospensione dei concorsi;

al quarto e quinto concorso da bandirsi, rispettivamente, il primo dopo due anni, ed il secondo dopo quattro anni dal concorso di cui al comma precedente, sono ammessi anche i segretari che abbiano conseguito il grado alla data del presente decreto.

Art. 76. — I posti nel grado di segretario che si renderanno vacanti nei primi sei anni dalla data del presente decreto sono conferiti come segue:

a) per un terzo a scelta, mediante scrutinio, del Consiglio di amministrazione di cui al R. decreto-legge 27 novembre 1919, numero 2441, fra il personale delle tabelle B, annesse alle leggi 25 giugno 1914, n. 575, e 27 aprile 1916, n. 465, il quale alla data del presente decreto abbia almeno dodici anni di servizio effettivo prestato nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e sia fornito del titolo di studio di cui all'art. 17, purchè conseguito anteriormente al 1913-1914 ovvero abbia raggiunto il grado di capo d'ufficio o di applicato principale mediante esame. La graduatoria dei dichiarati promovibili si fa come segue: si collocano prima coloro che hanno entrambi i titoli predetti, si collocano dopo i dichiarati promovibili che hanno il prescritto titolo di studio o il grado di capo d'ufficio, avvicinandone uno dei secondi e due dei primi. In tutti e t. e i gruppi, la scelta è fatta in base al servizio prestato, tenendo conto della durata di esso, delle funzioni coperte e del modo come sono state disimpegnate; alla data e alla valutazione del titolo di studio posseduto ed al risultato degli esami di ammissione e di promozione in carriera;

b) per due terzi mediante esame al personale delle tabelle predette non fornito dei titoli di cui al comma a). L'esame ha luogo una volta sola sulle materie di cui ai numeri 1 e 3 dei programmi postale, telegrafico, telefonico stabiliti dal decreto Ministeriale 29 giugno 1915 per il passaggio al posto di segretario, e sono dichiarati vincitori coloro che riportino non meno di 7/10 in ciascuna materia. La graduatoria è fatta in base alla votazione riportata.

Le nomine si conferiscono avvicinando, nell'ordine delle graduatorie stabilite, uno dichiarato promovibile ai sensi del comma a) e due vincitori dell'esame di cui al comma b).

Art. 78. — Sono promossi ufficiali, senza esame, con decorrenza dal 1° gennaio 1917:

a) le ausiliarie (quadro 4°, tabella B, legge 25 giugno 1911, n. 575);

b) gli ufficiali d'ordine (quadro 5°, tabella B, legge sopra detta);

c) i telefonisti, le telefoniste ed il personale equiparato (quadro 4°, tabella B, legge 27 aprile 1916, n. 465).

Le nomine sono conferite nel seguente ordine di precedenza.

Sono nominati prima coloro che posseggono titolo di studio non inferiore alla licenza ginnasiale, tecnica od altro titolo equiparato o abbiano il grado di ufficiale nel R. esercito o abbiano ottenuto la idoneità nei precedenti esami al posto di ufficiale o di applicato telefonico.

Sono nominati, dopo, coloro che abbiano superato l'esame di concorso per la promozione al grado di ausiliaria o di ufficiale d'ordine o di telefonista, o che tale grado abbiano conseguito in virtù del testo unico approvato con R. decreto 17 novembre 1912, n. 1329.

Sono nominati in ultimo coloro che non posseggono i requisiti di cui innanzi è detto.

In ciascuno dei tre gruppi sopra specificati l'ordine di nomina dato dall'anzianità del grado.

Art. 82. — Sono promossi aiuto ufficiali mediante esame:

a) gli agenti di ruolo (tabella C, legge 25 giugno 1911, n. 575, e 29 dicembre 1912, n. 1384) che abbiano conseguito il grado di sott'ufficiale del R. esercito. L'esame ha luogo una volta sola ed è dato sulle sole materie di servizio;

b) gli agenti di ruolo che non si trovino nelle predette condizioni e cheentino non meno di 5 anni di servizio in ruolo.

L'esame ha luogo una volta sola su tutte le materie del programma per la nomina ad ufficiale d'ordine, di cui al decreto Ministeriale 29 giugno 1915.

Sono dichiarati idonei coloro che riportano almeno 7 decimi su ciascuna materia.

La graduatoria è unica per i due gruppi e si stabilisce in base all'anzianità di ruolo.

Sono dispensati dall'esame coloro che conseguirono la idoneità in precedenti concorsi.

Le nomine hanno luogo gradatamente nella misura di un quarto dei posti che si conferiscono al personale maschile di cui all'articolo 96.

Art. 83. — Sono promossi rispettivamente meccanici telegrafici e meccanici ed elettricisti telefonici (quadro 3-B e 3-C, tabella B, ruolo servizi elettrici), mediante un esperimento pratico inteso ad accertare l'idoneità a disimpegnare funzioni proprie degli attuali meccanici telegrafici, meccanici, verificatori e riparatori telefonici:

a) gli iscritti nei quadri I-A, I-B, I-B bis transitorio, tabella C, ruolo servizi elettrici;

b) i commessi (quadro I tabella C ruolo postale e ruolo servizi elettrici) che abbiano esercitato funzioni proprie degli operai telegrafici, telefonici o affini.

Per coloro che ancora trovansi sotto le armi l'esperimento avrà luogo al loro ritorno in servizio.

Per il personale di cui alla lettera a, che proviene dal quadro 2 tabella C annessa alla legge 29 dicembre 1912, n. 1384, vale la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 81.

Le norme e le modalità dell'esperimento di cui al primo comma del presente articolo, saranno stabilite con decreto Ministeriale.

Art. 85. — Le disposizioni di cui agli articoli 37 e 53 della parte seconda del presente decreto si applicano anche ai passaggi di categoria e di quadro stabiliti dal presente capo.

Le promozioni eventualmente conferite dalla data della promulgazione del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, al giorno in cui andrà in vigore la presente legge, le quali fossero state fatte senza la espressa riserva di cui all'ultimo comma dell'art. 37, potranno essere revocate quando gli interessati non accettino le funzioni o il tramutamento di sede loro assegnati entro un anno dalla data del decreto di promozione.

Art. 87. — Sono ammessi ad un esame di idoneità a posti di ufficiale (quadro 2° della tabella B, ruolo postale e ruolo servizi elettrici):

a) i ricevitori, gerenti, supplenti, agenti ed operai fuori ruolo, fattorini, collettori, portalettere rurali e procaccia che abbiano conseguito il grado di ufficiale nel R. esercito;

b) i ricevitori di età non superiore ai 40 anni, e con non meno di tre anni di lodevole servizio, computando anche quello eventualmente prestato in qualità di supplente e di gerente e quello passato sotto le armi in qualità di richiamato o trattenuto durante l'ultima guerra, nonchè i gerenti e i supplenti di età non superiore a 30 anni, con non meno di tre anni di complessivo, lodevole, effettivo servizio, compreso quello prestato come sopra sotto le armi durante l'ultima guerra, i quali tutti posseggano la licenza di scuola media inferiore (ginnasiale, tecnica od equiparata). Per coloro che hanno prestato servizio militare durante la ultima guerra i limiti di età sono elevati di cinque anni.

L'esame è dato su tutte le materie dei programmi stabiliti con decreto Ministeriale 29 giugno 1915.

Sono esonerati dagli esami coloro che avessero conseguito la idoneità in precedenti esami per il grado di ufficiale, ovvero forniti di licenza tecnica o ginnasiale, abbiano conseguito il grado di ufficiale nel R. esercito.

Le nomine sono conferite nell'ordine di precedenza sopra indicato ed in ciascuno dei due gruppi a) e b) la graduatoria è fatta in base alla votazione conseguita nell'esame, e, a parità di votazione, secondo l'anzianità di servizio calcolando come tale anche il tempo passato sotto le armi in qualità di richiamato o trattenuto.

Art. 88. — Sono nominati operai telegrafici (quadro I-B bis transitorio, tabella C, ruolo servizi elettrici) gli attuali allievi operai meccanici telegrafici.

La nomina anche per coloro che trovansi tuttora sotto le armi decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento di un biennio dalla data di nomina ad allievo, senza diritto per altro a percepire le relative competenze arretrate.

Art. 89. — Sono nominati operai telefonici (quadro I-B-bis transitorio, tabella C, ruolo servizi elettrici) gli attuali allievi apparecchiatori e allievi meccanici telefonici.

Per la decorrenza della nomina vale la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 91. — Sono nominati guardafili telegrafici (quadro I-A, tabella C, ruolo servizi elettrici) gli attuali allievi guardafili.

Per la decorrenza della nomina vale la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 88.

Art. 92. — Sono nominati guardafili o giuntisti telefonici (quadro I-B, tabella C, ruolo servizi elettrici) gli attuali allievi guardafili telefonici.

Per la decorrenza della nomina vale la disposizione del secondo comma dell'art. 88.

Art. 93. — Sono nominati guardafili telegrafici e guardafili e giuntisti telefonici, rispettivamente (quadri I-A e I-B, tabella C ruolo servizi elettrici) gli attuali iscritti in albo ai sensi dell'art. 32 del regolamento speciale approvato con R. decreto 12 maggio 1910, numero 680, e dell'art. 88 del regolamento speciale approvato con Regio decreto 16 maggio 1912, n. 574.

La nomina decorre dal 1° settembre 1919 anche se trovansi ancora sotto le armi in qualità di richiamato o trattenuto, per coloro che abbiano compiuto il 21° anno di età. Coloro che a tale data non abbiano compiuto il 21° anno saranno nominati al raggiungimento di tale età.

Per tutti si richiedono i requisiti di cui alla lettera B) degli articoli 33 e 89 dei citati regolamenti speciali, oltre a quelli di cui all'articolo 3, nn. 1 e 3 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

Art. 94. — Sono nominati commessi (quadro I della tabella C; ruolo postale e ruolo dei servizi elettrici, a seconda del servizio che ciascuno agente presta alla data della presente legge) i fattorini telegrafici di cui all'art. 19 del regolamento speciale approvato con R. decreto 12 maggio 1911, n. 680, che alla data della presente legge abbiano compiuto il 21° anno di età.

Quelli che non hanno ancora raggiunto tale età, ma che hanno compiuto il 19° anno, sono nominati fattorini quadri II tabella C, ruolo postale e ruolo servizi elettrici con diritto al passaggio a commessi quando compiono 21° anno.

Quelli infine che non hanno compiuto il 19° anno saranno nominati fattorini (quadri II, citati) al raggiungimento di tale età, ed in ogni modo, non prima di avere compiuto due anni di servizio fuori ruolo.

Il compenso per il recapito dei telegrammi e degli espressi di cui al R. decreto 13 luglio 1919, n. 1379, è ridotto, per i fattorini di cui al secondo comma del presente articolo, a centesimi 5.

Le stesse disposizioni si applicano ai fattorini telefonici di cui all'art. 94 del regolamento speciale approvato con R. decreto 16 maggio 1912, n. 574.

Art. 95. — Gli invalidi della guerra, assunti in servizio in qualità di impiegati assimilati ad avventizi, fino alla data del presente decreto e quelli che risulteranno idonei nel secondo corso d'istruzione postelegrafonica presso le scuole statali di rieducazione dell'Opera nazionale, sono nominati:

a) ufficiali, se forniti di licenza di scuola media inferiore (licenza ginnasiale, tecnica, od altro titolo equipollente);

b) aiuto ufficiale, se non forniti del titolo di cui al comma a).

La nomina decorre dal 1° settembre 1919 per coloro che alla data del presente decreto si trovavano già in servizio e per gli altri dal giorno in cui assumeranno effettivo servizio dopo avere superato la prova finale.

Le rispettive graduatorie sono stabilite in base all'anzianità di servizio.

A pari anzianità la precedenza è stabilita in base alla valutazione del titolo di studio.

Art. 98. — Sono nominati operai telegrafici e telefonici (quadro I-B-bis transitorio tabella C, ruolo servizi elettrici):

a) gli operai e allievi operai meccanici avventizi telegrafici assunti sino al 30 giugno 1919;

b) gli operai meccanici avventizi e giornalieri e gli operai apparecchiatori giornalieri telefonici, assunti sino al 30 giugno 1919.

La nomina decorre dal 1° settembre 1919, alla condizione di avere compiuto a tale data il 21° anno di età e un biennio di servizio, anche non continuativo per gli operai meccanici avventizi telegrafici; un triennio, anche non continuativo, per tutti gli altri.

Per coloro che al 1° settembre 1919 non abbiano entrambi i requisiti indicati, la nomina decorrerà dal giorno in cui ne risulteranno in possesso.

Nel computo dell'anzianità di servizio è valido quello prestato sotto le armi in qualità di richiamato o trattenuto.

Per tutti si richiedono i requisiti di cui all'ultimo comma dell'art. 93.

Art. 99. — Gli avventizi e le avventizie assunti in servizio in sostituzione di agenti subalterni fino al 30 giugno 1919, i fattorini avventizi di ambo i sessi assunti in servizio fino alla detta data, i fattorini avventizi mutilati assunti fino al 2 ottobre 1919, nonché i gondolieri stabili della Direzione di Venezia, ed i giornalieri e le giornaliere in servizio presso l'Ufficio centrale dei rifiuti i quali tutti posseggano i requisiti di cui all'art. 3, nn. 1 e 3, del testo unico della legge sullo stato degli impiegati civili, abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 60° e siano forniti del certificato di proscioglimento della istruzione obbligatoria sono nominati:

a) il personale maschile, allievi commessi;

b) il personale femminile, fattorine e commesse (quadro 2°, tabella C), dei ruoli postale e dei servizi elettrici).

La nomina decorre dal 1° settembre 1919 per il personale maschile che abbia compiuto a tale data un biennio di servizio, anche non continuativo, e per il personale femminile che abbia compiuto un quadriennio; per gli altri, dal primo giorno del mese successivo al compimento di tali periodi di anzianità. Si computa in tali periodi il tempo passato sotto le armi come richiamato o trattenuto dopo l'assunzione in servizio.

Per coloro che non abbiano compiuto il 21° anno di età, la nomina si consegue dal primo giorno del mese successivo al raggiungimento di tale età, e al compimento del biennio o quadriennio di servizio di cui al comma precedente.

Per quelli che non fossero forniti del prescritto titolo di studio potrà valere l'esito favorevole della prova di esame di cui all'articolo 33, lettera b), del regolamento approvato con Regio decreto 12 maggio 1910, n. 680.

Art. 101. — Gli operai avventizi o i giornalieri assunti fino al 30 giugno 1919 con funzioni di guardafili telegrafici o telefonici o con mansioni di fatica i quali posseggano i requisiti di cui all'articolo 99, sono nominati guardafili telegrafici o guardafili o giuntisti telefonici o fattorini (quadri I-A, I-B, 2°, tabella C, rispettivamente ruolo servizi elettrici), a seconda delle speciali attitudini di ciascuno.

Tale disposizione è estesa agli operai giornalieri telegrafici e telefonici che hanno prestato servizio militare presso reparti mobilitati, anche se assunti in servizio dopo il 30 giugno 1919 e fino alla data di conversione in legge del presente decreto.

La nomina si consegue nei termini e con le modalità di cui all'articolo sopra citato.

Nell'applicazione della presente legge e fino a quando lo richiederanno le necessità del servizio, gli operai suddetti possono essere addebiati promiscuamente alle linee telegrafiche o alle linee e reti telefoniche.

Art. 102. — Gli avventizi di ambo i sessi che non conseguono la nomina ai sensi degli articoli precedenti, sono licenziati.

Ad essi è concessa una indennità pari ad un mese di retribuzione per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato.

Art. 2.

Alle disposizioni del titolo II del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, sono aggiunte le seguenti:

Art. 42-bis. — L'indennità per l'orario straordinario, di cui agli articoli 103 del vigente regolamento organico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e 117 j) del regolamento speciale per il personale dei telefoni è fissata come segue:

lire 2,75 all'ora per il personale di 1^a e 2^a categoria di ruolo e fuori ruolo;

lire 2 all'ora per il personale di 3^a categoria di ruolo e fuori ruolo.

La predetta indennità di L. 2 spetta anche agli agenti di manutenzione per ogni ora eccedente le otto ore giornaliere.

Non potranno compiersi mensilmente più di 75 ore di servizio straordinario retribuite.

Con disposizione ministeriale, d'accordo con il Ministero del tesoro, saranno regolata, fermo il limite di cui al comma precedente, l'assegnazione e la distribuzione del lavoro straordinario, nonché le modalità, i coefficienti e le aliquote dei servizi resi a cottimo, o con intensificazione di lavoro ed i relativi limiti massimi di guadagno mensile.

Art. 42-ter. — L'indennità di servizio notturno, di cui agli articoli 95 del regolamento organico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e 117 g) del regolamento speciale per il personale dei telefoni, è fissata come segue, senza distinzione di grado e di categoria:

dalle ore 20 alle ore 24, L. 0,70 all'ora;

dalle ore 24 alle ore 7, L. 1 all'ora.

È abrogato il 1° comma dell'art. 117 g) del regolamento speciale per il personale dei telefoni, modificato con il decreto Luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 985.

Art. 42-quater. — L'indennità di guardia notturna di cui agli articoli 95 e 117 g), sopra citati, è elevata a L. 3.

Art. 42-quinter. — Con decreto del Ministero delle poste e dei telegrafi, da registrarsi alla Corte dei conti, avuto riguardo alle condizioni locali ed alla entità del traffico, saranno designate le località nelle quali il servizio telegrafico cessa alle ore 21, quello con orario notturno sino alle 24, quelle con servizio di guardia notturna dalle 24 alle 7 ed infine quelle con orario permanente.

Per queste ultime sarà stabilito inoltre se il servizio debba essere limitato ai circuiti principali ed ai circuiti internazionali.

Lo stesso decreto provvederà a disciplinare le norme per il servizio durante la notte di trasmissione fonica dei telegrammi tra località con orario notturno permanente provvista di telefono.

Gli impiegati ed agenti telefonici per quest'ultimo servizio, oltre le indennità stabilite dalla presente legge, avranno un premio di cointeressenza in ragione di centesimi 30 per ogni operazione (accettazione, trasmissione, ricevimento e recapito). La tassa dei fonogrammi è pari a quella dei telegrammi interni.

Art. 42-sev. — Le disposizioni dei precedenti articoli hanno effetto a decorrere dal 1° novembre 1919.

Per il servizio straordinario prestato dalla data suddetta al 30 giugno 1920 non si tiene conto della limitazione di cui al 3° comma dell'art. 42-bis.

Art. 3.

Alle disposizioni del titolo III del R. decreto-legge 2 ottobre 1918, n. 1858, sono aggiunte le seguenti:

Art. 68-bis. — In sostituzione dell'anticipo concesso con R. decreto-legge n. 569 del 29 aprile 1920, sono corrisposte a tutto il personale di ruolo e fuori ruolo giornaliero ed avventizio direttamente dipendente dall'Amministrazione lire cento mensili da ridursi in ragione di un sesto per ogni avanzamento successivo alla messa in applicazione delle tabelle organiche, fatta ai sensi degli articoli 65 e seguenti del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858.

La concessione ha la decorrenza dal 1° giugno 1920, ritenendosi compensati ed assorbiti gli anticipi concessi con R. decreto-legge n. 212 del 29 febbraio 1920. Si ritiene altresì compensata la quota

corrisposta, per il mese di maggio, in base al R. decreto-legge numero 569 del 29 aprile 1920.

Art. 87-bis. — Sono ammessi ad un esame di idoneità a posti di aiuto ufficiale (quadro 3° tabella B ruolo postale e ruolo dei servizi elettrici) i ricevitori gerenti e supplenti smobilitati dopo l'ultima guerra o che si trovino ancora sotto le armi come richiamati o trattenuti i quali non abbiano superati i 40 anni di età e contino non meno di tre anni di servizio, compreso quello passato sotto le armi.

L'esame è dato su programma stabilito con il decreto Ministeriale 29 giugno 1915 per il posto di ufficiale d'ordine, limitatamente alle materie dell'esame scritto con dispensa dagli esami orali.

Art. 107-bis. — Dalla data del presente decreto fino a tutto l'esercizio 1924-925 è vietata l'assunzione di personale di ruolo o in sostituzione di esso, sia mediante supplente in missione sia con qualsiasi altra forma di avventiziato.

Art. 107-ter. — A deroga delle disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, e dell'articolo 62 del R. decreto-legge di pari data n. 1971, gli impiegati ed agenti che ne facciano domanda nel termine del quinquennio 1920-1921, 1924-925, possono essere collocati a riposo o dispensati dal servizio quando concorra il consenso dell'Amministrazione di concerto col Ministero del tesoro e complessivamente nel numero non superiore a 1000 per ogni esercizio. Ad essi, oltre all'assegno di pensione od indennità da liquidarsi in base al numero degli anni di servizio e alle disposizioni del citato R. decreto-legge 1919, numero 1970, sarà corrisposto un compenso pari a 18 mensilità dello stipendio goduto all'atto del collocamento a riposo o della dispensa.

Per gli impiegati ed agenti con meno di cinque anni di servizio, il compenso è limitato ad un anno di stipendio.

Art. 107-quater. — Agli impiegati ed agenti collocati a riposo o dispensati dal servizio, a norma dell'articolo precedente, e che contino meno di venti anni di servizio ma non meno di quindici, in luogo dell'indennità che possa loro spettare, sarà liquidata la pensione come se avessero venti anni di servizio e sarà loro inoltre concesso il compenso di cui all'articolo precedente.

Art. 107-quinter. — Entro il quinquennio 1920-921, 1924-925 il Ministero delle poste e dei telegrafi, sentito il Consiglio di amministrazione, provvederà alla trasformazione in ricevitoria di tutti gli uffici principali non in sede capoluogo di Provincia.

La metà di tali ricevitorie sarà messa a concorso esclusivamente tra i funzionari collocati a riposo a norma dell'articolo precedente.

Una Commissione nominata dal Ministero vaglierà i titoli dei concorrenti.

Art. 4.

Le tabelle annesse al R. decreto legge 2 ottobre 1919, n. 1858, sono sostituite da quelle allegate al presente decreto.

Art. 5.

Con decreti del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto, il quale sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1920

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — PARATORE — SCHANZER.

Visto, il guardasigilli: FALCIONI.

Ruolo postale.		Tabella A.		Stipendio		Aumento		
		Stipendio	Aumento		dopo anni	Lire		
			dopo anni	Lire			dopo anni	Lire
Quadro I.								
Direttore generale		14,000		—				
Direttore capo di ragioneria		13,000		—				
Id. id.		12,000	5	+ 1000				
Id. id.		11,000	5	+ 1000				
Capo divisione od equiparato (diret- tori compartimentali, ispettori su- periori e compartimentali, inge- gneri superiori)		13,000		—				
Id. id.		12,500	5	+ 500				
Id. id.		11,500	5	+ 1000				
Id. id.		10,500	5	+ 1000				
Quadro II.								
Segretari ed equiparati (ispett. ingegn.)		10,600		—				
Id. id.		9,750	5	+ 850				
Id. id.		8,900	5	+ 850				
Id. id.		8,050	4	+ 850				
Id. id.		7,200	4	+ 850				
Id. id.		6,400	4	+ 800				
Id. id.		5,600	4	+ 800				
Id. id.		4,800	4	+ 800				
Id. id.		4,000	4	+ 800				
Bibliotecario		9,000		—				
Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re: Il ministro delle poste e telegrafi: PARATORE. Il ministro del tesoro: SCHANZER.								
Ruolo postale.		Tabella B.		Stipendio		Aumento		
		Stipendio	Aumento		dopo anni	Lire		
			dopo anni	Lire			dopo anni	Lire
Quadro I.								
Capi uffici		8,500		—				
Id.		7,900	3	+ 600				
Id.		7,300	3	+ 600				
Id.		6,700	3	+ 600				
Id.		6,000	3	+ 700				
Quadro I-bis (transitorio)								
(ex-aiutanti, ex-telegrafisti, ex-primi ufficiali)								
Capo ufficio		8,500		—				
Id.		7,900	3	+ 600				
Id.		7,300	3	+ 600				
Id.		6,700	3	+ 600				
Id.		6,000	3	+ 700				
Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re: Il ministro delle poste e dei telegrafi: PARATORE. Il ministro del tesoro: SCHANZER.								
Quadro II. (Personale maschile)				Stipendio		Aumento		
Primi ufficiali				8,200				
Id.				7,900	2	+ 300		
Id.				7,400	4	+ 500		
Id.				6,900	4	+ 500		
Id.				6,400	4	+ 500		
Ufficiali				5,900				
Id.				5,300	4	+ 600		
Id.				4,700	4	+ 600		
Id.				4,100	3	+ 600		
Id.				3,500	3	+ 600		
Quadro II-A (Personale femminile)				Stipendio		Aumento		
Primi ufficiali				8,200				
Id.				7,900	2	+ 300		
Id.				7,400	4	+ 500		
Id.				6,900	4	+ 500		
Id.				6,400	4	+ 500		
Ufficiale				5,900				
Id.				5,300	4	+ 600		
Id.				4,700	4	+ 600		
Id.				4,100	3	+ 600		
Id.				3,500	3	+ 600		
Quadro III. (Personale maschile)				Stipendio		Aumento		
Aiuto ufficiale				6,000				
Id.				5,700	4	+ 300		
Id.				5,400	4	+ 300		
Id.				5,000	4	+ 400		
Id.				4,600	4	+ 400		
Id.				4,200	3	+ 400		
Id.				3,800	3	+ 400		
Id.				3,400	3	+ 400		
Id.				3,000	3	+ 400		
Quadro III-A (Personale femminile)				Stipendio		Aumento		
Aiuto ufficiale				6,000				
Id.				5,700	4	+ 300		
Id.				5,400	4	+ 300		
Id.				5,000	4	+ 400		
Id.				4,600	4	+ 400		
Id.				4,200	3	+ 400		
Id.				3,800	3	+ 400		
Id.				3,400	3	+ 400		
Id.				3,000	3	+ 400		

Ruolo postale.		Tabella C.		Stipendio	Aumento	
		Stipendio	Aumento		dopo anni	Lire
			dopo anni	Lire		
Quadro I.				Quadro I-C.		
Commessi superiori e primi commessi.		5,800	(1) (2)	Fascicolisti	5,800	—
Id.	id.	5,600	2 2 + 200	Id.	5,600	2 + 100
Id.	id.	5,250	4 3 + 350	Id.	5,250	3 + 350
Id.	id.	4,900	4 3 + 350	Id.	4,900	3 + 350
Id.	id.	4,550	4 3 + 350	Id.	4,550	3 + 350
Commessi		4,200	3 + 350	Id.	4,200	3 + 350
Id.		3,850	3 + 350	Id.	3,850	3 + 350
Id.		3,500	3 + 350	Id.	3,500	3 + 350
Id.		3,150	3 + 350	Id.	3,150	3 + 350
Id.		2,800	2 + 350	Id.	2,800	2 + 350
Quadro I-A.				Quadro I-B.		
Messaggeri		5,800	—	Operai specialisti	5,800	—
Id.		5,600	2 + 200	Id.	5,600	2 + 200
Id.		5,250	3 + 350	Id.	5,250	3 + 350
Id.		4,900	3 + 350	Id.	4,900	3 + 350
Id.		4,550	3 + 350	Id.	4,550	3 + 350
Id.		4,200	3 + 350	Id.	4,200	3 + 350
Id.		3,850	3 + 350	Id.	3,850	3 + 350
Id.		3,500	3 + 350	Id.	3,500	3 + 350
Id.		3,150	3 + 350	Id.	3,150	3 + 350
Id.		2,800	2 + 350	Id.	2,800	2 + 350
Quadro I-B.				Quadro II.		
Ripartitori		5,800	—	Fattorine e commesse	4,000	—
Id.		5,600	2 + 200	Id.	3,700	4 + 300
Id.		5,250	3 + 350	Id.	3,400	4 + 300
Id.		4,900	3 + 350	Id.	3,200	4 + 200
Id.		4,550	3 + 350	Id.	3,000	4 + 200
Id.		4,200	3 + 350	Id.	2,800	3 + 200
Id.		3,850	3 + 350	Id.	2,600	3 + 200
Id.		3,500	3 + 350	Id.	2,400	3 + 200
Id.		3,150	3 + 350			
Id.		2,800	2 + 350			

(1) Per i commessi superiori.

(2) Per i primi commessi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
 Il ministro delle poste e dei telegrafi: PARATORE.
 Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Ruolo servizi elettrici.		Tabella A.	
		Stipendio	Aumento dopo anni Lire
Quadro I.			
Direttore generale e direttore Istituto superiore delle poste, dei telegrafi e dei telefoni		14,000	—
Capi divisione ed equiparati (Direttori compartimentali ingegneri superiori - Ispettori superiori)		13,000	—
Id.	Id.	12,500	5 + 500
Id.	Id.	11,500	5 + 1000
Id.	Id.	10,500	5 + 1000
Quadro II.			
Segretari ed equiparati (Ispet. ingegn.)		10,600	—
Id.	Id.	9,750	5 + 850
Id.	Id.	8,900	5 + 850
Id.	Id.	8,050	4 + 850
Id.	Id.	7,200	4 + 850
Id.	Id.	6,400	4 + 800
Id.	Id.	5,600	4 + 800
Id.	Id.	4,800	4 + 800
Id.	Id.	4,000	4 + 800

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
 Il ministro delle poste e dei telegrafi: PARATORE.
 Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Ruolo servizi elettrici.		Tabella B.	
		Stipendio	Aumento dopo anni Lire
Quadro I.			
Capi uffici telegrafici		8,500	—
Id.	Id.	7,900	3 + 600
Id.	Id.	7,300	3 + 600
Id.	Id.	6,700	3 + 600
Id.	Id.	6,000	3 + 700
Quadro I-A.			
Capi uffici telefonici e direttrici principali di commutazione		8,500	—
Id.	Id.	7,900	3 + 600
Id.	Id.	7,300	3 + 600
Id.	Id.	6,700	3 + 600
Id.	Id.	6,000	3 + 700

	Stipendio	Aumento	
		dopo anni	Lire
Quadro I-A-bis. Transitorio. (Ex-aiutanti, ex-telegrafisti, ex-primi ufficiali).			
Capi uffici	8,500		—
Id.	7,900	3	+ 600
Id.	7,300	3	+ 600
Id.	6,700	3	+ 600
Id.	6,000	3	+ 700
Quadro I-B.			
Direttore di officina telegrafica centrale	9,000		—
Direttore di officina telegrafica	8,500		—
Id.	7,900	3	+ 600
Id.	7,300	3	+ 600
Id.	6,700	3	+ 600
Id.	6,000	3	+ 700
Quadro I-C.			
Direttore officina telefonica centrale	9,000		—
Direttore officina, capi tecnici principali telefonici	8,500		—
Id. id.	7,900	3	+ 600
Id. id.	7,300	3	+ 600
Id. id.	6,700	3	+ 600
Id. id.	6,000	3	+ 700
Quadro II. (Personale maschile).			
Primi ufficiali telegrafici	8,200		—
Id.	7,900	2	+ 300
Id.	7,400	4	+ 500
Id.	6,900	4	+ 500
Id.	6,400	4	+ 500
Ufficiali telegrafici	5,900	4	+ 500
Id.	5,300	4	+ 600
Id.	4,700	4	+ 600
Id.	4,100	3	+ 600
Id.	3,500	3	+ 600
Quadro II-A. (Personale maschile).			
Primi ufficiali telefonici	8,200		—
Id.	7,900	2	+ 300
Id.	7,400	4	+ 500
Id.	6,900	4	+ 500
Id.	6,400	4	+ 500
Ufficiali telefonici	5,900	4	+ 500
Id.	5,300	4	+ 600
Id.	4,700	4	+ 600
Id.	4,100	3	+ 600
Id.	3,500	3	+ 600

	Stipendio	Aumento			Stipendio	Aumento	
		dopo anni	Lire			dopo anni	Lire
Quadro I-B.							
(Personale femminile).							
Direttrici di commutazione e primi ufficiali telegrafici e telefonici . . .	8,200		—				
Id. id.	7,900	2	+ 300				
Id. id.	7,400	4	+ 500				
Id. id.	6,900	4	+ 500				
Id. id.	6,400	4	+ 500				
Ufficiali telegrafici e telefonici . . .	5,900	4	+ 500				
Id.	5,300	4	+ 600				
Id.	4,700	4	+ 600				
Id.	4,100	3	+ 600				
Id.	3,500	3	+ 600				
Quadro II-C.							
Primi ufficiali meccanici e tele- grafici							
Id. id.	8,200		—				
Id. id.	7,900	2	+ 300				
Id. id.	7,400	4	+ 500				
Id. id.	6,900	4	+ 500				
Id. id.	6,400	4	+ 500				
Ufficiali meccanici e telegrafici . . .	5,900	4	+ 500				
Id.	5,300	4	+ 600				
Id.	4,700	4	+ 600				
Id.	4,100	3	+ 600				
Id.	3,500	3	+ 600				
Quadro II-D.							
Primi ufficiali meccanici telefonici, primi ufficiali elettricisti telefo- nici, primi ufficiali capi tecnici e capi uffici telefonici							
Id. id.	8,200		—				
Id. id.	7,900	2	+ 300				
Id. id.	7,400	4	+ 500				
Id. id.	6,900	4	+ 500				
Id. id.	6,400	4	+ 500				
Ufficiali meccanici telefonici, ufficiali elettricisti e capi tecnici telefonici	5,900	4	+ 500				
Id. id.	5,300	4	+ 600				
Id. id.	4,700	4	+ 600				
Id. id.	4,100	3	+ 600				
Id. id.	3,500	3	+ 600				
Quadro III. (Personale maschile).							
Aiuto ufficiale							
Id.	6,000		—				
Id.	5,700	4	+ 300				
Id.	5,400	4	+ 300				
Id.	5,000	4	+ 400				
Id.	4,600	4	+ 400				
Id.	4,200	3	+ 400				
Id.	3,800	3	+ 400				
Id.	3,400	3	+ 400				
Id.	3,000	3	+ 400				
Quadro III-A. (Personale femminile).							
Aiuto ufficiale							
Id.	6,000		—				
Id.	5,700	4	+ 300				
Id.	5,400	4	+ 300				
Id.	5,000	4	+ 400				
Id.	4,600	4	+ 400				
Id.	4,200	3	+ 400				
Id.	3,800	3	+ 400				
Id.	3,400	3	+ 400				
Id.	3,000	3	+ 400				
Quadro III-B.							
Meccanici telegrafici							
Id.	6,000		—				
Id.	5,700	4	+ 300				
Id.	5,400	4	+ 300				
Id.	5,000	4	+ 400				
Id.	4,600	4	+ 400				
Id.	4,200	3	+ 400				
Id.	3,800	3	+ 400				
Id.	3,400	3	+ 400				
Id.	3,000	3	+ 400				
Quadro III-C.							
Meccanici ed elettricisti telefonici							
Id. id.	6,000		—				
Id. id.	5,700	4	+ 300				
Id. id.	5,400	4	+ 300				
Id. id.	5,000	4	+ 400				
Id. id.	4,600	4	+ 400				
Id. id.	4,200	3	+ 400				
Id. id.	3,800	3	+ 400				
Id. id.	3,400	3	+ 400				
Id. id.	3,000	3	+ 400				

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle poste e dei telegrafi: PARATORE.
Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Ruolo dei servizi elettrici.			Tabella C.		Stipendio	Aumento	
			dopo anni	Lire		dopo anni	Lire
Quadro I.			(2)	(1)			
Commissi superiori e primi commissi					5,800		—
Id.	id.		2	2	5,600	+	200
Id.	id.		4	3	5,250	+	350
Id.	id.		4	3	4,900	+	350
Id.	id.		4	3	4,550	+	350
Commissi					4,200		+
Id.			3		3,850	+	350
Id.			3		3,500	+	350
Id.			3		3,150	+	350
Id.			2		2,800	+	350
Quadro I-A.							
Capi squadra o guardafili telegrafici					5,800		—
Id.	id.		2		5,600	+	200
Id.	id.		3		5,250	+	350
Id.	id.		3		4,900	+	350
Id.	id.		3		4,550	+	350
Id.	id.		3		4,200	+	350
Id.	id.		3		3,850	+	350
Id.	id.		3		3,500	+	350
Id.	id.		3		3,150	+	350
Id.	id.		2		2,800	+	350
Quadro I-B.							
Capi squadra, capi giuntisti, guardafili e giuntisti telefonici					5,800		—
Id.	id.		2		5,600	+	200
Id.	id.		3		5,250	+	350
Id.	id.		3		4,900	+	350
Id.	id.		3		4,550	+	350
Id.	id.		3		4,200	+	350
Id.	id.		3		3,850	+	350
Id.	id.		3		3,500	+	350
Id.	id.		3		3,150	+	350
Id.	id.		2		2,800	+	350
Quadro I-B-bis. (Transiterio).							
Operai telegrafici e telefonici					5,800		—
Id.					5,600	2	+
Id.					5,250	3	+
Id.					4,900	3	+
Id.					4,550	3	+
Id.					4,200	3	+
Id.					3,850	3	+
Id.					3,500	3	+
Id.					3,150	3	+
Id.					2,800	2	+
Quadro I-C.							
Fascicollisti					5,800		—
Id.					5,600	2	+
Id.					5,250	4	+
Id.					4,900	4	+
Id.					4,550	4	+
Id.					4,200	3	+
Id.					3,850	3	+
Id.					3,500	3	+
Id.					3,150	3	+
Id.					2,800	2	+
Quadro I-D.							
Operai specialisti					5,800		—
Id.					5,600	2	+
Id.					5,250	4	+
Id.					4,900	4	+
Id.					4,550	4	+
Id.					4,200	3	+
Id.					3,850	3	+
Id.					3,500	3	+
Id.					3,150	3	+
Id.					2,800	2	+
Quadro II.							
Fattori e commessi					4,000		—
Id.					3,700	4	+
Id.					3,400	4	+
Id.					3,200	3	+
Id.					3,000	3	+
Id.					2,800	3	+
Id.					2,600	3	+
Id.					2,400	3	+

(1) Per i commissi superiori.

(2) Per i primi commissi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il re:
 Il ministro delle poste e dei telegrafi: PARATORE.
 Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Tabella B.

Tabella dei nuovi stipendi iniziali ó dei quadri di riferimento per l'applicazione degli articoli 64 e 65.

Gradi ricoperti all'atto dell'applicazione del presente decreto	Tabelle e quadri attuali		Nuove stipendio iniziale	Tabelle e quadri di progressione dei nuovi stipendi	
	Ruolo Poste Telegrafi	Ruolo telefoni		Postale	Servizi elettrici
Direttori capi divisione ed equiparati	A-3°	A 3°	10,500	A-I	A-I
Capi sezione ed equiparati	A-3°	A-3°	8,900	A-II	A-II
Primi segretari ed equiparati	A-2°	A-2°	6,400	A-II	A-II
Segretari ed equiparati	A-1°	A-1°	4,000	A-II	A-II
Bibliotecario	A-1°	—	(1) 9,000	A-II	—
Capo ufficio, applicati principali ed equiparati	B-III	B-1	6,000	B-I	B-I, B-I A
Primi ufficiali, ufficiali, applicati ed equiparati	B-I, B-II	B-2	3,500	B-II	B-II, B-II A
Direttrici commutazione	—	B-3	3,500	—	B-II-B
Capo meccanico	B-VII	—	(1) 9,000	—	B-I-B
Meccanici capitecnici, capi officina	B VII	B 3	3,500	—	B-II-C, B-II-D
Operai meccanici, verificatori, riparatori giuntisti	C-IV	C-1°	3,000	—	B-III-B, B-III-C
Commessi superiori	C-IV	—	4,550	C-I	—
Brigadieri, messaggeri, vice brigadieri, vice messaggeri, commessi portalettere	C-I	C 3°	2,800	C-I	C-I
Agenti manutenzione telegrafici	C-III	—	2,800	—	C-I-A
Apparecchiatori e guardafili telefonici	—	C-2°	2,800	—	C-I-B, C-I-B bis
Commessi ed operai	C-II	C-4°	2,400	C-II	C-II

(1) Stipendio unico.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro delle poste e dei telegrafi: PARATORE.

Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Il numero 774 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri:

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto coi ministri del tesoro e dell'industria, e commercio, ed approvvigionamenti e consumi alimentari:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la preparazione di sementi selezionate di grano, per la semina dell'anno agrario 1920-921, il Ministero di agricoltura nominerà, in ciascuna provincia dell'isola di Sicilia, un commissario provinciale per le sementi di grano, nella persona del titolare della cattedra del capoluogo della Provincia, oppure di altro competente.

Il Commissario provinciale, in base alle indagini che crederà espere, designa, alla Commissione provinciale di requisizione cereali, le partite che egli ritiene più adatte alla semina od alla selezione meccanica per la semina. La Commissione di requisizione, terrà a disposizione del Commissario le partite da lui designate.

Il Commissario provinciale provvederà alla selezione meccanica delle partite selezionabili, sia in economia, sia a mezzo di contratti, e così in luogo, come in magazzini di raccolta, lasciando poi a di-

sposizione della Commissione di requisizione il grano residuo dal lavoro di selezione.

La spesa per tale selezione viene pagata, in base a liquidazione del commissario provinciale, dalla Commissione di requisizione.

Art. 2.

La cessione del grano adatto alla semina, o selezionato per la semina, tenuto dalla Commissione di requisizione a disposizione del commissario provinciale, come all'articolo precedente, viene disposta dal commissario con appositi ordinativi e viene eseguita a cura della Commissione di requisizione.

Il grano anzidetto potrà soltanto essere distribuito a granicoltori di cui alla lettera B) dell'articolo stesso.

Il prezzo di cessione del frumento selezionato, da distribuirsi per seme, sarà minore di L. 20 per quintale di quello di requisizione, compresi i premi.

La cessione è per contanti ed il prezzo viene incassato dalla Commissione di requisizione.

Art. 3.

La quantità di grano accantonata per seme non potrà essere superiore al 10 0/0 della quantità requisita in ciascuna Provincia, e la quantità ceduta per seme, nel complesso dell'isola, non potrà eccedere i quintali 200.000.

Art. 4.

La perdita realizzata nella gestione delle Commissioni di requisizione per l'abbuono di cui all'art. 2 nonché per le spese di sele-

zione, di trasporto e generali, sarà rimborsata, con apposito stan-
damento, dal Ministero del tesoro al Sottosegretariato di Stato per
gli approvvigionamenti e i consumi alimentari.

Art. 5.

La riunione dei Commissari provinciali, presieduta da un dele-
gato del Ministero di agricoltura, oltre a prendere ogni intesa ge-
nerale per l'applicazione del presente decreto, provvederà a quanto
segue:

a) proporrà - entro il mese di luglio 1920 - all'approvazione
del Ministero di agricoltura, l'elenco delle zone siciliane eccezionali-
mente danneggiate nella granicoltura dalla siccità 1920;

b) proporrà - entro il detto termine - le modalità per la ces-
sione, agli agricoltori richiedenti, della semente, e per la gradua-
zione e per i titoli di preferenza delle domande.

Le domande di semente vanno indirizzate ai singoli commissar-
provinciali.

Art. 6

Ai commissari provinciali spetterà, oltre un compenso stabilito
con decreto dal ministro di agricoltura, l'indennità di missione
nella misura di cui al decreto Ministeriale 15 ottobre 1918, pubbli-
cato nel Bollettino ufficiale dei Ministeri per l'agricoltura e per
l'industria, commercio e lavoro, del 4 gennaio 1919 (vol. 1° serie A
fasc. 1°) oltre alla eventuale spesa a parte, per mezzi di rapido
trasporto.

Per le spese di cui sopra, e per quelle di ogni genere inerenti
all'applicazione del presente decreto, nonchè per l'acquisto, noleg-
gio, manutenzione e trasporto di svecciatori, nella parte straordi-
naria del bilancio del Ministero di agricoltura, è iscritta, in appo-
sito capitolo, la somma di L. 500.000.

Gli svecciatori acquistati rimangono di proprietà dello Stato e
sono inventariati nei depositi governativi di macchine agrarie.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua con-
versione in legge.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi
e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a Roma, addì 7 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MICHELI — SCHANZER — DE NAVA.

Visto, Il guardasigilli: FALCIONI.

Il numero 775 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dai ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato
per l'agricoltura, di concerto con i ministri delle finanze,
del tesoro e dell'industria e commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La sezione di Credito agrario del Banco di Sicilia, oltre le ope-
razioni di cui alle leggi 29 marzo 1906, n. 100, 15 luglio 1906, nu-
mero 383 e 2 febbraio 1911, n. 70, è autorizzata ad eseguire a fa-
vore di agricoltori singoli o riuniti in associazioni le operazioni
indicate nell'art. 2 del Regio decreto 22 aprile 1920, n. 516, con le
norme, i privilegi, le agevolazioni, le esenzioni e i concorsi indicati
nel decreto stesso.

I mutui di cui alla lettera c) dell'art. 2 del detto decreto potranno
essere concessi anche per mettere in grado Enti pubblici, Coopera-
tive agricole e gli altri Enti di credito agrario della Sicilia di acqui-
stare fondi rustici per quotizzarli fra singoli agricoltori, coltivatori
diretti.

Art. 2.

Il patrimonio della sezione è costituito:

a) dai patrimoni delle Casse provinciali di Credito agrario
della Sicilia con i relativi incrementi, i quali patrimoni restano
in forza del presente decreto, trasferiti alla sezione stessa;

b) da un fondo di dieci milioni, i quali saranno conferiti
dallo Stato a titolo di speciale contributo senza interessi fino a
nuova disposizione, e versati, su decreti del ministro del tesoro, a
richiesta della sezione ed in correlazione alle somme da questa via
via impiegate in mutui.

Sarà attribuito ad incremento di tale patrimonio, per un decen-
nio a far tempo dall'esercizio 1920, il 5 0/0 degli utili netti annuali
del Banco di Sicilia da prelevarsi dalla quota spettante al Banco
dopo il riparto con lo Stato nonchè di quelli della Cassa di ri-
sparmio del detto Banco, dopo che questo avrà costituito il suo pa-
trimonio nella misura di un decimo dei depositi ai sensi dell'art. 5
della legge 29 marzo 1906, n. 100.

È data facoltà alla Cassa di risparmio V. E. per le Province si-
ciliane di destinare allo stesso scopo il 5 0/0 dei propri utili netti
annuali.

Art. 3.

La sezione è autorizzata ad emettere cartelle ai termini dell'ar-
ticolo 6 del R. decreto 22 aprile 1920, n. 516.

La Cassa dei depositi e prestiti, l'Istituto nazionale delle assicu-
razioni, la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, la Cassa di
risparmio V. E. per le Province siciliane e la Cassa di risparmio
del Banco di Sicilia, quest'ultima per non oltre due decimi dei de-
positi raccolti, sono autorizzate ad acquistare tali cartelle, sulle quali
è data facoltà al Banco di Sicilia ed alle dette Casse, nonchè alle
Casse di risparmio ordinarie di consentire anticipazioni.

Art. 4.

Sono infine posti a disposizione della sezione, per impiegarli in
operazioni di credito agrario di esercizio:

a) le somme che, tenuto conto della facoltà alla Cassa accorda-
ta con l'articolo precedente, risultino disponibili sui tre decimi
dei depositi della Cassa di risparmio del Banco di Sicilia di cui al-
l'art. 1 della legge 29 marzo 1906, n. 100;

b) il fondo di tre milioni fornito dal Banco di Sicilia ai sensi
dell'art. 2 di detta legge;

c) l'anticipazione da farsi, in conto corrente fruttifero, ai
termini della legge stessa, dalla Cassa centrale V. E. per le provin-
cie siciliane. Detta anticipazione potrà essere elevata fino a venti
milioni e le condizioni relative saranno fissate con decreto del mi-
nistro per l'industria, di concerto con i ministri per l'agricoltura e
per il tesoro.

Art. 5.

Con regolamento da approvarsi per decreto Reale, su proposta
del ministro per l'agricoltura di concerto con il ministro del te-
soro, saranno stabilite la durata e le modalità dei prestiti e dei
mutui, e le norme per l'amministrazione e il funzionamento della
sezione, per la vigilanza governativa, per il servizio delle cartelle
e quant'altro occorra per lo svolgimento delle operazioni.

Art. 6.

Le disposizioni del R. decreto 22 aprile 1920, n. 516, e del pre-
sente decreto, nonchè quelle che in materia di Credito agrario sa-
ranno emanate prima della pubblicazione del testo unico delle di-
sposizioni sul credito agrario, di cui al R. decreto 7 marzo 1920,
n. 312, saranno incluse e coordinate nel predetto testo unico con

le facoltà concesse al Governo del Re dal menzionato R. decreto 7 marzo 1920, n. 312.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, e andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 7 giugno 1920

VITTORIO EMANUELE

NITTI — MICHELI — DE NAVA — SCHANZER

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visti gli articoli 6 del R. decreto 29 aprile 1920, n. 517, ed 1 del R. decreto 6 maggio 1920, n. 618, che autorizzano il ministro per l'agricoltura a stabilire il riparto delle attribuzioni fra la Commissione di vigilanza per l'Agro romano ed il Comitato permanente istituito nella Commissione stessa, le norme per il loro funzionamento e la costituzione dell'ufficio di segreteria;

Decreta:

Art. 1.

Alla Commissione di vigilanza per l'Agro romano ed altri territori laziali spetta:

1° esercitare l'alta vigilanza sulla esecuzione delle leggi e dei decreti sul bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano e di tutti gli altri territori ai quali sono state o saranno estese, in tutto o in parte, le disposizioni delle leggi e dei decreti stessi; e denunciare, per mezzo del presidente, al ministro per l'agricoltura, i casi di inadempimento, proponendo i provvedimenti da adottarsi in relazione alle disposizioni di legge;

2° esprimere parere:

a) sulle direttive e sui criteri di massima da seguirsi nella compilazione dei piani tecnici di bonificamento agrario;

b) sulle norme da osservarsi nei contratti che riguardino comunque l'esercizio dell'industria agraria nelle terre soggette a bonificamento obbligatorio;

c) sulle condizioni alle quali devono sottostare le Società e gli Enti contemplati negli articoli 10 e 12 del decreto-legge 24 aprile 1919, n. 662;

d) sul coordinamento dell'azione delle diverse Amministrazioni governative, provinciale, comunale, ai fini del bonificamento e della colonizzazione, segnalando al ministro per l'agricoltura i provvedimenti da promuovere;

e) sulla estensione d'ufficio ad altri terreni dell'Agro romano ovvero a zone di territori di Comuni finitimi, delle leggi di bonificamento dell'Agro ai sensi degli articoli 1, n. 1, e 16 della legge 17 luglio 1910, n. 491;

f) sulla espropriazione, per pubblica utilità, dei terreni ritenuti adatti alla costituzione di centri di colonizzazione, borgate rurali e centri abitati, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491, e 5 del decreto legge 24 aprile 1919, n. 662;

g) sui piani di massima, tecnici e finanziari, per la costruzione di centri di colonizzazione, borgate rurali e centri abitati suddetti;

h) in tutti gli altri casi in cui sia richiesta dal ministro per l'agricoltura.

Art. 2.

Ogni altra attribuzione demandata, per legge o per decreto, alla Commissione di vigilanza, eccettuata quella devoluta alla Direzione

generale della colonizzazione e del credito agrario ai sensi dell'art. 3 del Regio decreto 6 maggio 1920, n. 618, spettano, in sua vece, al Comitato permanente.

Il ministro per l'agricoltura potrà tuttavia chiedere il parere della Commissione di vigilanza anche nelle materie devolute, per il presente decreto, alla cognizione del Comitato permanente.

Art. 3.

La Commissione di vigilanza è convocata, in sessione ordinaria, due volte all'anno, nei mesi di aprile ed ottobre.

Può riunirsi straordinariamente, su richiesta del ministro per l'agricoltura, ovvero su proposta del Comitato permanente.

Art. 4.

Il Comitato permanente si riunisce di regola una volta al mese, ed ogni qualvolta lo richiedano, a giudizio del presidente, le esigenze dei lavori.

Art. 5.

La Commissione di vigilanza ed il Comitato permanente hanno sede presso il Ministero per l'agricoltura.

Per la validità delle adunanze occorre l'intervento della maggioranza del componenti di ciascun Collegio.

Art. 6.

Su ogni affare da trattarsi è designato preventivamente, dal presidente di ciascuno dei due Collegi, un membro relatore, al quale vengono comunicati gli atti, corredati di un succinto rapporto tecnico-amministrativo della Direzione generale della colonizzazione e del credito agrario.

Art. 7.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti e, nel caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Le votazioni seguono per appello nominale o per alzata e seduta. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

I membri aggregati hanno voto consultivo sugli affari per i quali è stato richiesto il loro intervento.

Art. 8.

Due funzionari amministrativi ed uno tecnico della Direzione generale della colonizzazione e del credito agrario, nominati dal ministro per l'agricoltura, disimpegnano le mansioni di segretari della Commissione di vigilanza e del Comitato permanente.

Art. 9.

Spetta al presidente della Commissione ed a quello del Comitato

- 1° determinare il giorno per le sedute;
- 2° stabilire l'ordine del giorno;
- 3° distribuire gli affari tra i membri del rispettivo Collegio;
- 4° curare che siano eseguite le comunicazioni occorrenti;
- 5° prendere i provvedimenti richiesti dal buon andamento del servizio.

Art. 10.

Spetta all'ufficio di segreteria:

- 1° redigere i verbali delle adunanze;
- 2° tenere il registro relativo, nonché quello dei membri intervenuti alle singole adunanze, il quale è firmato da essi in ciascuna seduta;
- 3° curare che le convocazioni siano annunciate ai membri con avviso notificato loro almeno ventiquattro ore prima, indicandovi il giorno e l'ora della seduta.

Art. 11.

I verbali delle adunanze, letti ed approvati nell'adunanza immediatamente successiva, sono firmati dal presidente e da uno dei segretari.

I pareri sono firmati dal presidente, dal membro relatore, da un segretario.

Art. 12.

Nel primo semestre di ogni anno il direttore generale della colonizzazione e del credito agrario deve presentare al ministro per l'agricoltura una relazione complessiva sui lavori compiuti dalla Commissione di vigilanza e dal Comitato permanente nell'anno precedente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*.

Roma, 10 maggio 1920.

Il ministro: FALCIONI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di artiglieria.

(Ruolo combattente).

Con R. decreto del 20 novembre 1919:

Migea cav. Raffaele, colonnello in congedo provvisorio, sono revocati i decreti Luogotenenziali 20 agosto 1916 e 16 dicembre 1917 coi quali il sopraccitato ufficiale fu collocato in congedo provvisorio e promosso colonnello.

Con R. decreto del 28 marzo 1920:

Migea cav. Raffaele, tenente colonnello, promosso colonnello con anzianità 24 maggio 1917 e con decorrenza assegni dal 1° giugno 1917.

I seguenti maggiori sono collocati, a loro domanda, in aspettativa per riduzione di quadri, dal 16 aprile 1920:

Pari cav. Mario — Casalasco cav. Lorenzo.

I seguenti tenenti sono dispensati dal servizio attivo permanente, in seguito a loro domanda, ed iscritti col loro grado e con le sottototate anzianità nei ruoli degli ufficiali di complemento, a datare dal 16 aprile 1920:

Dell'Olio Agostino, 16 dicembre 1915.

Lasagni Renato, 4 giugno 1916.

Bisesti Mario, 4 giugno 1916.

Bojano Filippo, 27 ottobre 1916.

Arma del genio.

Con R. decreto del 28 marzo 1920:

Iacovone Domenico, capitano, dispensato dal servizio permanente a sua domanda, ed iscritto col suo grado e colla sua anzianità 15 febbraio 1916, nei ruoli degli ufficiali di complemento, dal 16 aprile 1920.

Con R. decreto del 28 marzo 1920:

Proite Cesare, capitano medico in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 3 novembre 1919.

Casali Giov. Pietro, capitano medico, l'aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio stata concessa al suindicato ufficiale con i decreti Luogotenenziali 9 marzo e 3 agosto 1919, deve considerarsi come concessa per infermità temporanea proveniente da cause di servizio.

Casali Giov. Pietro, capitano medico, l'aspettativa di cui ai decreti Luogotenenziali 9 marzo e 3 agosto 1919, stata concessa al suindicato ufficiale è prorogata dal 3 settembre 1919.

Donderò Achille, tenente medico, promosso capitano medico con anzianità 23 luglio 1918 e decorrenza per gli assegni dal 1° agosto 1918.

IMPIEGATI CIVILI

Personale della giustizia militare.

Con R. decreto del 28 marzo 1920:

Scalfati avv. Iginio, segretario capo (tenente), collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 27 gennaio 1920.

Ragionieri di artiglieria.

Con R. decreto del 29 gennaio 1920:

Panizza Arnaldo, ragioniere di 2ª classe in aspettativa per servizio militare dal 12 gennaio 1915, richiamato in servizio, dal 21 dicembre 1919.

Applicati delle Amministrazioni militari dipendenti.

Con R. decreto del 29 agosto 1919:

Mursia Efsio, applicato, collocato a riposo per infermità non provenienti da cause di servizio, dal 16 settembre 1919.

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Stato maggiore del R. esercito.

Con R. decreto del 25 marzo 1920:

I seguenti colonnelli di fanteria sono promossi maggiori generali con anzianità 30 dicembre 1917:

Sargenti cav. Carlo — Pucci cav. Giulio — Bfotti cav. Achille, in applicazione art. 2 decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1652.

Ruggieri cav. Alberto, id. art. 1 decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1652.

Barile Ferdinando, colonnello, ora maggiore generale, ricollocato in congedo col grado di colonnello, dal 16 aprile 1919.

Arma dei carabinieri Reali.

Con R. decreto del 19 ottobre 1919:

Carrai cav. Vittorio, colonnello, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio, dal 20 ottobre 1919, ed iscritto nella riserva.

MINISTERO

PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nella Borsa del Regno nel giorno 18 giugno 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	78 52	—
3,50 % netto (1909)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	82 41	—

Corso medio dei cambi

del giorno 18 giugno 1920 (Art. 39 Codice di commercio)

Parigi 131,15 — Londra 65,555 — Svizzera 29,72 — Spagna 268 — New York 16,25 — Oro 259,915

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione

Essendosi accertata la presenza della allossera nel comune Belvedere delle Langhe, in provincia di Cuneo, è stato, con decreto del 18 corr. esteso a detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.